

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 APR. 2001

=====

ADDI 11 APR. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - SARACENI

DELIBERAZIONE N° 505

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente :” Modifiche alle leggi regionali 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni per il trasporto pubblico non di linea e 6 agosto 1999, n. 14 recante disposizioni per l’organizzazione a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”.



OGGETTO: proposta di legge regionale concernente "Modifiche alle leggi regionali 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni per il trasporto pubblico non di linea e 6 agosto 1999, n. 14 recante disposizioni per l'organizzazione a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA  
dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;

VISTI:

- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400;
- la legge della Regione Lazio del 16 luglio 1998, n. 30;
- lo Statuto regionale;

CONSIDERATO

- che il decreto legislativo n. 400 del 20.09.99 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, di conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, ha introdotto nuove norme, termini e principi relativamente alla disciplina del trasporto pubblico locale;
- che i principi espressi dalla legislazione statale sopra richiamata devono essere recepiti al fine di adeguare il corpo normativo regionale alle nuove disposizioni;

TENUTO CONTO:

- che l'attuale legge regionale n.30 del 16 luglio 1998, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, necessita di una revisione per recepire i principi cui al decreto n. 400 del 20 settembre 1999;
- che la presente proposta di legge introduce nuovi principi in materia di :
  - definizione dei bacini di traffico e delle unità di rete;
  - procedure concorsuali di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale
  - uso del patrimonio delle ferrovie concesse;
  - contratti di servizio per la gestione su ferrovia;
  - definizione dei costi di produzione dei servizi;
  - Agenzia per la mobilità;
  - Autorità Regionale per i servizi di trasporto pubblico;
  - particolari categorie di utenti aventi titolo ad agevolazioni tariffarie.



RITENUTO

necessario sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la proposta di legge in oggetto come da testo allegato e relativa relazione che forma parte integrante della presente deliberazione;

all'unanimità

**DELIBERA**

di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale concernente "Modifiche alle leggi regionali 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni per il trasporto pubblico non di linea e 6 agosto 1999, n. 14 recante disposizioni per l'organizzazione a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" composta da 32 articoli e dalla relazione illustrativa, facenti parte integrante della presente deliberazione.

## RELAZIONE

**SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:** “Modifiche alle leggi regionali 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni per il trasporto pubblico non di linea e 6 agosto 1999, n. 14 recante disposizioni per l’organizzazione a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”

Il decreto legislativo n. 400 del 20.09.99 contenente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, di conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, ha introdotto nuove norme, termini e principi relativamente:

- ai requisiti per la partecipazione alle gare per la scelta dei gestori dei servizi di trasporto;
- ai criteri di aggiudicazione delle stesse gare;
- alla previsione di nuovi termini per la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali ovvero in cooperative a responsabilità limitata;
- al termine del periodo transitorio per la gestione e l’affidamento dei servizi con le nuove procedure di gara, da concludersi entro il 31 dicembre 2003.

L’attuale legge regionale n.30 del 16 luglio 1998, di attuazione del D. Lgs. 422/97, intervenuta prima del D. Lgs. 400/99, necessita conseguentemente di alcuni adeguamenti per uniformarne i contenuti ai precetti della normativa di principio sopra indicata.

La proposta di legge in oggetto, oltre a disciplinare in maniera compiuta alcune materie, istituisce l’Agenzia regionale per la Mobilità S.p.A.

Con l’istituzione dell’ “Agenzia Regionale per la Mobilità S.p.A.” si introduce uno strumento della Regione per l’attuazione delle funzioni di programmazione e di pianificazione del trasporto pubblico locale.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

L'Agenzia avrà il compito di monitorare e tenere sotto controllo l'evoluzione della mobilità regionale, le reti di trasporto, la qualità ed efficienza dei servizi, la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e ambiente.

Con la proposta di legge in oggetto si istituisce altresì l'Autorità Regionale per i servizi di trasporto pubblico, con funzioni di tutela dei diritti dell'utenza e di controllo sulla qualità e l'efficacia dei servizi, che sono erogati nell'ambito della regione.


Inoltre, la presente proposta di legge detta nuove disposizioni in materia di:

- definizione dei bacini di traffico e delle unità di rete;
- procedure concorsuali di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- uso del patrimonio delle ferrovie concesse;
- contratti di servizio per la gestione del trasporto su ferrovia;
- definizione dei costi di produzione dei servizi;
- individuazione di particolari categorie di utenti aventi titolo ad agevolazioni tariffarie.

Per quanto concerne le singole disposizioni si segnalano di seguito le innovazioni più significative:

- L'articolo 1 introduce principi per rafforzare il sistema dell'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto e detta norme per promuovere iniziative per incentivare l'uso del mezzo pubblico.
- L'articolo 2 individua la rete di trasporto pubblico regionale intesa come insieme di servizi svolti con qualsiasi modalità al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini del Lazio.
- L'articolo 3 specifica meglio i servizi di competenza comunali, sottolineandone gli aspetti funzionali e territoriali;
- L'articolo 4 specifica le competenze della Regione, delle Province e degli enti locali in materia di individuazione dei bacini di traffico. Inoltre nell'ambito dei bacini di

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



traffico vengono introdotte le unità di rete per l'esercizio di complessi funzionali di servizi, che costituiscono, di norma, le entità minime da porre a gara.

- L'articolo 5 integra l'elenco delle funzioni e delle competenze della Regione già individuate in materia di:
  - affidamento dei servizi e competenze connesse;
  - determinazione delle modalità di variazione delle tariffe;
  - utilizzo dei beni delle ferrovie in concessione trasferiti al demanio regionale;
  - determinazione del costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi;
  - esercizio delle funzioni delegate dallo Stato ex artt. 8 e 9 del d. lgs. 422/1997, come modificato dal d. lgs. 400/1999;
  - funzioni relative alla costituenda Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale.
- L'articolo 6 specifica le competenze delle province in materia di bacini di traffico e piani della mobilità per i soggetti portatori di handicap;
- L'articolo 7 contiene norme di coordinamento tecnico in materia di funzioni delegati alle province in seguito alla modificazione dell'articolo 6 della l.r. 30/1998;
- Gli articoli 8 e 9 contengono norme tecniche di raccordo e specificano le competenze dei comuni in materia di piani urbani del traffico e delle province in materia di piani di bacino;
- L'articolo 10 amplia il processo partecipativo per l'approvazione del Piano Regionale Trasporti, prevedendo che la conferenza per l'esame del PRT possa svolgersi per ambiti provinciali.
- L'articolo 11 stabilisce nuove procedure per la definizione dei piani di bacino, in prima applicazione è previsto dal successivo articolo 26 che le province devono approvare i piani di bacino entro il 30 giugno 2002.
- L'articolo 12 introduce norme tecniche di raccordo alle disposizioni del decreto legislativo n. 400/1999 in materia di trasferimento dei beni ferroviari. Di conseguenza, viene prevista una specifica normativa per la programmazione regionale per gli investimenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



- L'articolo 13 detta nuove regole per la definizione dei servizi minimi e dei relativi livelli.
- L'articolo 14 adegua le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto al dettato del D. Lgs. n. 400/99.
- L'articolo 15 introduce norme che consentono all'ente affidante - in piena autonomia - di definire i limiti entro i quali intende autorizzare il sub-affidamento dei servizi, fermo restando l'obbligo di realizzare economie nei costi dei servizi di trasporto. Il comma 2 fissa le procedure per l'individuazione del costo economicamente sufficiente di produzione dei trasporti pubblici di rete e di linea e relativi corrispettivi di esercizio.
- L'articolo 16 adegua i termini della fase transitoria per l'appalto dei servizi al dettato D. Lgs. n. 400/99.
- l'articolo 17 detta norme in materia di corrispettivo dei contratti di servizio.
- L'articolo 18 amplia i contenuti dei contratti di servizio relativamente alle attività di controllo e vigilanza nonché alle penalità da applicarsi in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti dal gestore.
- Gli articoli 19 e 20 prevedono l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Mobilità S.p.A., sopprimendo contemporaneamente l'Osservatorio per la Mobilità, e dell'Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale, inteso come soggetto autonomo per il controllo e la verifica della qualità e degli standard dei servizi.
- Gli articoli 21, 22 e 23 introducono norme tecniche di raccordo necessarie a seguito dell'istituzione dell'Agenzia.
- L'articolo 24 disciplina i principi generali in materia tariffaria, prevedendo che le variazioni delle tariffe avvengano con la metodologia del price-cap.
- L'articolo 25 estende le agevolazioni tariffarie per particolari categorie di utenti ai cittadini ultrasessantenni residenti nel Lazio.
- Gli articoli 26 introduce disposizioni di prima attuazione in materia di piani di bacino e determinazione del costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**




- L'articolo 27 detta norme di prima attuazione in materia di trasformazione di aziende speciali e consorzi.
- L'articolo 28 provvede ad aggiornare alcune procedure alle disposizioni del D. Lgs. n. 400/99 e a dettare norme tecniche per l'eventuale revisione dei servizi minimi.
- L'articolo 29 detta norme per la semplificazione del procedimento relativo ai servizi di gran turismo, prevedendo l'autorizzazione amministrativa in sostituzione del regime concessorio.
- L'articolo 30 sopprime la disposizione della l.r. 30/98 che prevede che la Giunta regionale adotta un testo unico in materia di trasporto pubblico regionale con valore meramente compilativo e non innovativo. Viceversa in seguito con successiva legge regionale si provvederà al riordino dell'intera materia del trasporto con l'adozione di un testo unico.
- L'articolo 31 istituisce la Commissione consultiva regionale in materia di trasporto pubblico non di linea, dando attuazione alla L. 21/1992. L'articolo detta nuove norme in materia di esami per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dei servizi pubblici non di linea. Le prove d'esame sono solo scritte e si svolgono su quesiti a risposta multipla. La Commissione per l'accertamento viene mantenuta presso la Regione Lazio in quanto la delega alle province ha incontrato molti ostacoli sul piano pratico.
- L'articolo 32 contiene norme di coordinamento con la legislazione regionale in materia di conferimenti di funzioni (L.R. 14/1999).

Per le motivazioni su esposte si è predisposta l'unita proposta di legge composta da n. 32 articoli.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



6



*EW*

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

“Modifiche alle leggi regionali 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni per il trasporto pubblico non di linea e 6 agosto 1999, n. 14 recante disposizioni per l’organizzazione a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



*meffo RW*



ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)


1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente:

"h) rafforzare l'integrazione tra i vari modi di trasporto contribuendo alla definizione dei meccanismi incentivanti l'integrazione stessa;"

2. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 30/1998 è aggiunta la seguente:

"i bis) promuovere, anche attraverso le aziende di trasporto, campagne istituzionali a livello regionale volte a sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del trasporto pubblico ed al rispetto dei beni e dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



*augo Ber*

*6*  
*A*

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 30/1998 le parole: "di trasporto di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, che costituiscono la rete regionale di trasporto,".

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

6

*Luigi* *Per*



ART. 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente:

“c) i servizi di cui alle lettere a) e b) che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo, con un centro di servizi o uno sportello polifunzionale.”

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE







ART. 4

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)


1. L'articolo 5 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Bacini di traffico ed unità di rete)

1. La rete regionale dei servizi di trasporto di cui all'articolo 2 è suddivisa in bacini di traffico coincidenti con i territori delle province.
2. Le province, nell'ambito del bacino di competenza, definiscono una o più unità di rete, intese come insieme di linee tra loro funzionalmente connesse, in base a criteri di economicità, efficienza e produttività, al fine di conseguire un'equilibrata offerta di servizi e l'obiettivo del più alto grado di intermodalità.
3. L'unità di rete costituisce, di norma, l'entità da porre a base delle offerte nell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi.
4. E' fatta salva l'unitarietà della rete dei servizi pubblici di trasporto nei comuni con più di diecimila abitanti. Nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, le province, d'intesa con gli stessi comuni, possono definire unità di rete per collegamenti intercomunali o fra comuni contermini.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



ART. 5

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998 la parola: "predisposti", è sostituita dalla seguente: "adottati".

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998 è inserita la seguente:

"a bis) verifica la conformità dei piani bacino provinciali con il PRT;"


3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998, è inserita la seguente:

"b bis) emana un regolamento, con allegato lo schema tipo di capitolato di gara, per la definizione, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente, delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale ed in particolare dei requisiti di ammissibilità, delle condizioni di offerta e della loro incidenza ai fini della valutazione complessiva delle offerte presentate. Le disposizioni del regolamento costituiscono principi per gli enti locali ai fini dell'adozione dei regolamenti disciplinanti l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge;"

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998 le parole: "individua, d'intesa con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 17, " sono sostituite dalle seguenti: "individua, ai sensi dell'articolo 17,".

5. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998 è inserita la seguente:

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



(segue articolo 5)

“d bis) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi relativi ai servizi di linea regionali ed interregionali di cui all'articolo 3, commi 5 e 6 ed in particolare:

- 1) eroga le risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio ed assegna i contributi per gli investimenti;
- 2) provvede agli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, per il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni nonché dell'ubicazione delle fermate;
- 3) elabora i piani per la mobilità delle persone handicappate previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 4) rilascia il nullaosta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio nonché per la cessione delle aziende private;
- 5) rilascia le autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- 6) vigila sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 5)

7) vigila sullo stato giuridico, sul trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sull'orario di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di linea;”.

6. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente:

“e) stabilisce le modalità per la determinazione delle tariffe e dei relativi adeguamenti, al fine dello sviluppo dell'integrazione tariffaria, adottando il metodo del price-cap ai sensi dell'articolo 18 del d. lgs. 422/1997, come modificato dal d.lgs. 400/1999;”.

7. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998, è inserita la seguente:

“e bis) determina il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto di cui all'articolo 2 finanziati dalla Regione;”.


8. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998 è inserita la seguente:

“f bis) esercita le funzioni delegate dallo Stato ai sensi degli articoli 8 e 9 del d. lgs. 422/1997, come modificato dal d.lgs. 400/1999;”.

9. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998 dopo le parole: “FS S.p.A”, sono aggiunte le seguenti: “stipula i relativi contratti di servizio nonché appositi accordi di programma con i soggetti concessionari per la definizione di interventi diretti al miglioramento tecnico-economico della rete;”

10. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente:

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



(segue articolo 5)

“k) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge e dalle altre leggi regionali in materia, nonché le funzioni di direttiva, vigilanza e sostituzione in relazione a quelli delegati;”.

11. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 30/1998 è abrogata.

12. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente:

“o) esercita tutta le funzioni relative all’Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale.”

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*meff*  
*Ran*

*60*

*#*


ART. 6

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente:

“a) l'adozione dei piani di bacino per assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale, sulla base della rete dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione; nei suddetti piani sono compresi quelli per la mobilità delle persone handicappate di cui all'articolo 26, comma 3, della l. 104/1992;”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 7


(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente:

“a) i servizi di linea provinciali di cui all'articolo 3, comma 4, ivi compresi le funzioni ed i compiti ad essi connessi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d bis), numeri da 1) a 7);”.

2. Le lettere c), e), g), h), l), m) n) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 30/1998 sono abrogate.

3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 30/1998 le parole: “della spesa storica”, sono sostituite dalle seguenti: “del costo economicamente sufficiente di cui all'articolo 23 bis”.

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


*over for*

*Cre*  
*[Signature]*

ART. 8

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/1998 le parole: "redazione ed approvazione", sono sostituite dalla seguente: "adozione".

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE






ART. 9

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 30/1998 la parola: "predisposti", è  
sostituita dalla seguente: "adottati".

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*maff* *Rer*

*lee*  
*A*


ART. 10

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

“4. La conferenza di cui al comma 3 può essere articolata in sottoconferenze di livello provinciale, cui partecipano gli enti locali e loro associazioni, coordinati dalla provincia, le rappresentanze delle forze economiche, imprenditoriali, sociali e culturali, nonché le associazioni degli utenti e degli esercenti del trasporto pubblico e privato.”.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



*Chap Hen*



ART. 11

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. L'articolo 15 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 15


(Piani di bacino per la mobilità nei territori provinciali)

1. I piani relativi ai bacini di cui all'articolo 5 sono adottati dalle province con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, nonché i collegamenti con Roma, tenendo conto degli indirizzi e dei contenuti della pianificazione regionale.

2. I piani di bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, di quella delle infrastrutture nonché dell'assetto socio-economico e territoriale sono finalizzati a:

- a) individuare le unità di rete;
- b) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori;
- c) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;
- d) individuare le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, comunicandole alla Regione;
- e) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



*conf. fca*

(segue articolo 11)

3. I piani di bacino, prima della loro adozione, sono trasmessi ai comuni interessati, i quali, entro sessanta giorni dalla ricezione, possono inviare alla province proposte di modifica ai fini di un migliore raccordo tra i servizi comunali e provinciali di rete.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, le province, sulla base delle proposte pervenute, adottano i piani di bacino e li trasmettono alla Regione per la relativa verifica di conformità."

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE






ART. 12

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 30/1998 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per quanto attiene al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie, la Giunta regionale approva specifici piani d'intervento."

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ART. 13

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente:

"1. La rete dei servizi minimi ed il relativo livello, della quale la Regione assume a proprio carico la copertura del costo, nei limiti dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, è definita dalla Giunta regionale, sentite le province, tenendo conto dei rispettivi piani di bacino e sulla base:".

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, le province ed i comuni, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 422/1997, per i servizi di rispettiva competenza, definiscono gli obblighi di servizio pubblico, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.".

3. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 30/1998 dopo le parole: "servizi minimi", sono inserite le seguenti: "ed i relativi livelli".

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 17 della l.r. 30/1998 sono abrogati.

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Ando  
Fior*

*bu*  
*[Signature]*

ART. 14

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 30/1998 dopo le parole: "17 marzo 1995, n.158" sono aggiunte le seguenti: "Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 18, comma 2, lettera a) del d.lgs. 422/1997, come modificato dal d.lgs. 400/1999;".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 30/1998 dopo le parole: "del d. lgs. 158/1995" sono aggiunte le seguenti: "e dei criteri fissati dall'articolo 18, comma 2, lettera a) del d.lgs. 422/1997, come modificato dal d.lgs. 400/1999;".

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 19 della l.r. 30/1998 sono abrogati.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE







ART. 15

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30

e inserimento dell'articolo 23 bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 30/1998 le parole "entro il limite massimo del 12 per cento dei servizi eserciti," sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 23 della l.r. 30/1998 è inserito il seguente:

"Art.23 bis

(Costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto)

1. La Regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la mobilità di cui all'articolo 27, determina, per i servizi di trasporto pubblico previsti dall'articolo 2, limitatamente a quelli finanziati dalla Regione stessa, il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi medesimi, che viene aggiornato almeno ogni tre anni.

2. Il costo economicamente sufficiente di produzione è ripartito tra costo di trazione e costo di organizzazione; il primo concerne il chilometraggio complessivo di esercizio e può essere suddiviso per fasce chilometriche; il secondo è rappresentato dal numero dei mezzi e del personale destinato ad essere impiegato a soddisfare il chilometraggio complessivo dell'esercizio, nonché da una percentuale proporzionale destinata alle strutture ed ai servizi accessori.

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Angelo Fenu*


*bu*  


(segue articolo 15)

3. Per la determinazione del costo economicamente sufficiente di produzione, la Regione tiene conto, in particolare:

- a) della contrattazione collettiva vigente per la corretta individuazione dei costi del personale;
- b) della valutazione degli oneri relativi al prezzo dei carburanti e della messa in circolazione dei mezzi per la corretta individuazione dei costi di trazione;
- c) della parametrizzazione, in percentuale, di eventuali scostamenti dai prezzi base per la previsione di particolari tipologie di servizi o di particolari caratteristiche delle zone servite;
- d) dei presumibili costi di ammortamento.

4. Il costo economicamente sufficiente di produzione, detratti i proventi del traffico, rappresenta il limite per la quantificazione dell'importo a base d'asta che la Regione, le province ed i comuni, per i servizi finanziati dalla Regione stessa, sono tenuti a fissare nelle procedure di gara da attivare per la scelta concorsuale delle imprese cui affidare l'esercizio dei servizi.”.

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ART. 16

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 30/1998 le parole: " 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: " 1° gennaio 2002".

2. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 30/1998 è sostituito del seguente:

"3. I servizi urbani, interurbani ed interregionali in corso, eserciti da soggetti diversi dalle aziende speciali, dagli enti locali e dai loro consorzi, in base ad atti di concessione rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi si procede, ove necessario, alla revisione dei contratti di servizio in essere stipulati ai sensi del comma 1. Gli atti di concessione cessano di produrre effetti dal 1° gennaio 2004 e per l'affidamento dei servizi si procede ai sensi dell'articolo 19, comma 1, fermo restando quanto previsto nell'articolo 22."

3. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 30/1998 le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dal 1° gennaio 2002".

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE









ART. 17

(Inserimento dell'articolo 24 bis alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Dopo l'articolo 24 della l.r. 30/1998 è inserito il seguente:

“Art. 24 bis

(Corrispettivo del contratto di servizio)

1. L'importo definito a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 19, costituisce il corrispettivo del contratto di servizio.
2. Qualora l'importo di cui al comma 1 superi il limite previsto dall'articolo 23 bis, comma 4, la differenza tra l'importo stesso e quello a base d'asta rimane a carico dell'ente affidante.”.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Angelo Ferraro*

*bu*  



ART.18

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Dopo la lettera u) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 30/1998 è aggiunta, in fine, la seguente :

"u bis) le norme per il controllo sulla regolarità dei servizi erogati e le penalità da applicarsi in caso di mancato rispetto da parte del gestore degli obblighi assunti con i contratti di servizio."

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



*Angelo Ferris*


*Lu*



ART. 19

(Modifica al Capo VII della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. La rubrica del Capo VII della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente:  
“Agenzia regionale per la mobilità, Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico  
locale ed organismi consultivi e di partecipazione”.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Chap foris*

*bu*  


ART. 20

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30

e inserimento dell'articolo 27 bis)

1. L'articolo 27 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Agenzia regionale per la mobilità)

1. La Regione promuove, con successiva legge regionale, la costituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità, in forma di società per azioni a capitale pubblico, quale strumento per l'attuazione della programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per la costante analisi dell'evoluzione della mobilità regionale, delle reti di trasporto e loro infrastrutture, della qualità, del livello e della efficienza dei servizi erogati dalle aziende di trasporto, della sicurezza e dell'impatto del sistema dei trasporti su territorio e ambiente.

2. L'Agenzia opera per la promozione e lo sviluppo del trasporto pubblico attraverso:

- a) l'attivazione di processi di ricerca per l'innovazione e la qualità dei servizi di trasporto regionale;
- b) l'analisi costante e lo studio della mobilità regionale mediante l'uso di appropriati sistemi informatizzati."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




(segue articolo 20)

2. Dopo l'articolo 27 della l.r. 30/1998 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis

(Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale)

1. La Regione istituisce , con successiva legge regionale, l'Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale, al fine di garantire un corretto svolgimento dei servizi stessi, secondo i criteri di economicità ed efficienza."

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Luigi Riccio*

*bu*  


ART. 21

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 30/1998 le parole: "nonché di fornire indicazioni ed effettuare valutazioni per l'attività dell'osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "nonché di fornire proposte o indicazioni per l'attività dell'Agenzia di cui all'articolo 27".

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*On. P. Fenu*

*[Handwritten signature]*

ART.22

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 30/1998 le parole: "dell'osservatorio", sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia di cui all'articolo 27".

2. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 30/1998 le parole: "dell'osservatorio", sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia".

**B. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



*Carlo Pini*

*Lu*  
*[Signature]*


ART. 23

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Il comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

"7. Il 2 per mille del fondo di cui al comma 2, lettere a) e c) è utilizzato annualmente per far fronte agli oneri per la predisposizione del PRT e dei suoi aggiornamenti, nonché per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche in materia di trasporti. Le risorse eventualmente non utilizzate nel corso dei singoli esercizi finanziari sono rese disponibili, per gli esercizi successivi, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i bis).".

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



ART. 24

(Modifica al Capo IX della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30

e inserimento dell'articolo 30 bis)

1. La rubrica del Capo IX della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente: "Tariffe e agevolazioni tariffarie"

2. Dopo l'articolo 30 della l.r. 30/1998 è inserito il seguente:

"Art.30 bis


(Tariffe)

1. Fermi restando i principi in materia tariffaria definiti dal titolo IV della legge regionale 12 gennaio 1991, n.1, l'adeguamento annuale delle tariffe viene richiesto dalle imprese esercenti alla Regione o agli enti concedenti il servizio pubblico di trasporto, che vi provvedono sulla base delle modalità stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) ed in conformità alle indicazioni di cui al comma 2.

2. La Regione stabilisce le modalità di adeguamento delle tariffe secondo il metodo del price-cap, tenendo conto dei seguenti parametri:


- a) tasso di variazione medio annuo riferito ai 12 mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT;
- b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per il periodo di durata del contratto di servizio; in caso di rinnovo per un biennio, la revisione del contratto di servizio comporta anche la revisione del tasso di cui sopra;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 24)

- c) obiettivo di miglioramento degli standard di qualità del servizio erogato alla clientela prefissati per il periodo di validità del contratto di servizio."

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE






ART. 25

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 31 della l.r 30/1998 sono inseriti i seguenti:

"3 ter. I cittadini ultra settantenni residenti nel Lazio hanno diritto alle stesse agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3 sulla rete di trasporto pubblico regionale esercita da L.I.L.A. S.p.A. per quanto concerne il trasporto su gomma e dalla società Trenitalia S.p.A. per il trasporto ferroviario regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie che annualmente sono stabilite con legge di bilancio su apposito capitolo.

3 quater. La Giunta regionale, previo accordo con le società di cui al comma 3 ter, provvede a disciplinare modalità per usufruire delle agevolazioni e le condizioni di utilizzo dei titoli di viaggio.".

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*cuqo fbu*

*lu*  


ART. 26

(Inserimento degli articoli 35 bis e 35 ter alla  
legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 30/1998 sono inseriti i seguenti:

“Art 35 bis

(Norma transitoria riguardante i piani  
di bacino provinciali)


1. Entro il 30 giugno 2002 le province adottano il primo piano di bacino,  
secondo quanto previsto dall'articolo 15.

Art. 35 ter

(Norma transitoria riguardante il costo economicamente  
sufficiente di produzione dei servizi di trasporto)

1. Fino alla costituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità di cui all'articolo  
27, la Regione, per la determinazione del costo economicamente sufficiente di  
produzione dei servizi di trasporto, si avvale delle proprie strutture o di esperti esterni.”.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**




ART. 27

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Il comma 6 bis dell'articolo 36 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

“6-bis. Nel caso di trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi effettuata dagli enti locali secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 3 del d.lgs. 422/1997, come modificato dal d.lgs. 400/1999, gli enti stessi possono affidare i servizi di trasporto direttamente ai soggetti derivanti dalla trasformazione, per un periodo non superiore al 31/12/2003, con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione, se necessaria, dei contratti di servizio in essere.”.

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Onorevole F. Bui*

*Onorevole*  
*[Handwritten mark]*

ART. 28

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 30/1998 le parole: "per il triennio 1999/2001", sono sostituite dalle seguenti: "per il quinquennio 1999/2003".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 30/1998 è aggiunto, in fine, il seguente:

"4 bis. Fino alla definizione della rete dei servizi minimi e del loro livello ai sensi dell'articolo 17, comma 1, la Giunta regionale, sentito il comune interessato, può modificare i servizi minimi urbani ed interurbani vigenti ed il riparto delle risorse finanziarie, in deroga al criterio della spesa storica. In tal caso gli enti affidanti adeguano i contratti di servizio."

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Luigi Ferris*

*Luigi Ferris*

ART. 29

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 30/1998 è aggiunto, in fine, il seguente:

“ 2 bis. A decorrere dal 1° giugno 2001, l'esercizio del servizio di gran turismo su gomma è soggetto al rilascio, da parte delle competenti amministrazioni, di un provvedimento di autorizzazione in luogo di quello di concessione previsto dall'articolo 12 della legge 20 settembre 1939, n. 1822. Entro la stessa data, i soggetti già concessionari richiedono alle competenti amministrazioni la sostituzione della concessione con il provvedimento di autorizzazione, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.”.

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


*Luigi Ferrero*

*Luigi Ferrero*  


ART. 30

(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30)

1. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 30/1998 è abrogato.

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*crisp fbris*

*bu*  


ART. 31

(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58)

1. La rubrica dell'articolo 15 della l.r. 58/1993 è sostituita dalla seguente:  
"Commissioni consultive comunali e regionale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 58/1993, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1 bis. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti è istituita la commissione consultiva regionale per gli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 4 della l. 21/1992, che è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti ed è composta da un rappresentante per ciascuno dei soggetti o gruppi di soggetti di seguito indicati:

- a) Regione Lazio;
- b) Associazione nazionale comuni italiani sezione Lazio (ANCI);
- c) Unione regionale province del Lazio (URPL);
- d) organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale;
- e) associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) associazioni degli utenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;
- g) Unione regionale della CCIAA.

1 ter. La commissione di cui al comma 1 bis è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*mf* *ferio*



(segue articolo 31)

1 quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i compiti e le attribuzioni della commissione di cui al comma 1 bis nonché il funzionamento della stessa, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti;
- b) le decisioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti;
- c) il componente della commissione che non si presenti a due sedute consecutive, decade.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“3. L’esame consiste in una prova scritta composta da quesiti a risposta multipla, tratti da un elenco predisposto dalla commissione di cui all’articolo 20 e pubblicato con le modalità definite dalla commissione stessa. L’elenco, contenente almeno cento quesiti per ogni materia d’esame, è aggiornato ogni due anni.”.

4. L’articolo 20 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

(Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità  
per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti)

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l. 21/1992, presso la Regione è istituita una commissione regionale per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

(segue articolo 31)

2. La commissione, che è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da:

- a) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di trasporto, scelto tra persone dotate di professionalità ed esperienza specifica rispetto alle funzioni da svolgere, che la presiede;
- b) un funzionario della CCIAA di Roma, dotato di specifiche competenze e conoscenze nelle materie oggetto d'esame;
- c) un funzionario della struttura regionale competente in materia di trasporti.

3. Per ciascun componente è nominato un supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza o impedimento del componente stesso.

4. La segreteria della commissione è assicurata dalla struttura regionale competente in materia di trasporti.

5. Ai componenti della commissione d'esame sono corrisposti i compensi ed i rimborsi secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*mf* *fer*

*lu*  
*[Signature]*

ART. 32

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 129 della l.r. 14/1999, sono inserite le seguenti:

“b bis) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati;

b ter) la commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e la commissione consultiva regionale;

b quater) la nomina dei consigli di disciplina di cui al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148;”.

2. Le lettere h) ed i) del comma 2 dell'articolo 130 della l.r. 14/1999, sono abrogate.

3. Al comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 14/1999 dopo le parole: “agli altri enti locali”, sono inserite le seguenti: “con esclusione di quelli concernenti i ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica, l'autorizzazione all'esonero del personale, la autorizzazione all'assunzione in deroga ai limiti di età, di cui al r.d. 148/1931; l'approvazione degli organici di cui al citato r.d. 148/1931 e al D.P.R. 11 luglio 1980, n.753; il riconoscimento della estensione dell'equo trattamento di cui alla legge 22 settembre 1960, n.1054; il rilascio del nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di autolinee, di cui al citato D.P.R. 753/1980; la denuncia dell'orario straordinario di cui alla legge 14 febbraio 1958, n.138.”.

R PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

